



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2049 contenete disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. lgs. 30 aprile 1998, n. 173 che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2048 sulle disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

RITENUTO OPPORTUNO differire il termine di entrata in vigore del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 per consentire un efficace avvio della cooperazione applicativa tra il SIB e i sistemi informativi delle Regioni e Province autonome;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire un periodo transitorio per consentire agli operatori di notificare la propria attività in tutte le Regioni e Province autonome nelle quali sono ubicate eventuali sedi operative;

SENTITE le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2012;

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012:

DECRETA

Art.1

Il termine di entrata in vigore del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 è differito al 1° ottobre 2012.

Art.2

1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province Autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

- ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale è ubicata l'eventuale sede operativa;
 - al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente decreto.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3

1. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui è stato conferito da parte dell'operatore mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore come previsto all'art. 5, paragrafo 2 del medesimo Decreto, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla Regione e Provincia Autonoma competente.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome indicate all'Allegato I.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Capo Dipartimento
Dott. Giuseppe Serino